

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pf 20-21 adottato nei confronti della Sig.ra Siena Isobel Maria STAMBOLICH e della società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., ed avente ad oggetto la seguente condotta:

SIENA ISOBEL MARIA STAMBOLICH, calciatrice richiedente il tesseramento per la A.C. PERUGIA Calcio s.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la società A.C. PERUGIA Calcio s.r.l., presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserata per una Federazione estera;

A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. David CERRINI nell'interesse della Sig.ra Siena Isobel Maria STAMBOLICH e della società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per la Sig.ra Siena Isobel Maria STAMBOLICH, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina